

# Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

(modifiche del 16 novembre 2023)

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

vista la necessità di adattare talune disposizioni del Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013,

su proposta della Direzione dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino,

decide:

**I.**

Il Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 viene modificato come segue:

## TITOLO II Assicurazione all'Istituto di previdenza

### Capitolo primo Rapporto d'assicurazione

#### **Assicurazione obbligatoria**

#### **Art. 5**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>In deroga al cpv. 1 non sono assicurate le persone al beneficio di una rendita intera dell'AI e che svolgono un'attività lucrativa per la loro capacità lavorativa residua.

#### **Inizio e fine dell'assicurazione**

#### **Art. 7**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>L'assicurazione all'Istituto di previdenza termina:

- quando sorge il diritto a una prestazione completa di vecchiaia,
- quando sorge il diritto ad una rendita intera d'invalidità ai sensi dell'AI,
- al decesso dell'assicurato,
- quando il rapporto d'impiego è sciolto per altri motivi,
- in caso di disdetta della convenzione d'affiliazione da parte del datore di lavoro.

<sup>3</sup>invariato.

<sup>5</sup>invariato.

<sup>5bis</sup>Prima dell'età minima di pensionamento, all'assicurato attivo pienamente abile al lavoro che ne facesse esplicita richiesta scritta, viene concessa la possibilità di rinunciare all'assicurazione quando il suo salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione in modo duraturo. In questi casi sono applicabili gli articoli 47 e 48 del presente regolamento.

<sup>6</sup>invariato.

**Continuazione  
dell'assicura-  
zione**

**Art. 7a**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>invariato.

<sup>3</sup>invariato.

<sup>4</sup>invariato.

<sup>5</sup>invariato.

<sup>6</sup>invariato.

<sup>7</sup>invariato.

<sup>8</sup>invariato.

<sup>9</sup>invariato.

<sup>10</sup>In caso di pensionamento per vecchiaia secondo l'art. 29 cpv. 2 e in deroga agli artt. 56 e 57 del presente Regolamento, il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS è interamente a carico dell'assicurato, il quale può rinunciarvi.

Capitolo secondo  
**Definizioni**

**Riscatto**

**Art. 12**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>1bis</sup>invariato.

<sup>1ter</sup>invariato.

<sup>2</sup>invariato.

<sup>3</sup>invariato.

<sup>3bis</sup>invariato.

<sup>4</sup>invariato.

<sup>4bis</sup>Se l'assicurato percepisce o ha già percepito prestazioni di vecchiaia da un istituto di previdenza, queste vengono prese in considerazione per determinare la somma di riscatto massima.

<sup>5</sup>invariato.

<sup>6</sup>invariato.

**Accrediti di  
vecchiaia**

**Art. 14**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>Quando un assicurato prosegue l'attività lucrativa dopo i 65 anni, senza interruzioni, presso un datore di lavoro affiliato ad IPCT, e decide, con l'accordo del datore di lavoro, di proseguire il pagamento dei contributi, si applica la percentuale prevista per la fascia d'età oltre i 55 anni.

**Tassi di conversione**

**Art. 16**

<sup>1</sup>I tassi di conversione in caso di pensionamento dai 58 anni di età ai 70 anni di età sono stabiliti in funzione dell'età e dell'anno di pensionamento in base alla seguente tabella:

Età Anni	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
58	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.49%	4.41%
59	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.53%
60	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.65%
61	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.77%
62	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.89%
63	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	5.01%
64	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.13%
65	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.25%
66	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.75%	5.63%	5.51%	5.43%
67	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.61%
68	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.79%
69	6.77%	6.65%	6.53%	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.97%
70	6.95%	6.83%	6.71%	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.15%

<sup>1bis</sup>invariato.

<sup>2</sup>...invariato.

<sup>3</sup>invariato.

**TITOLO III  
Prestazioni dell'Istituto di previdenza**

**Capitolo primo  
Generalità**

**Prestazioni assicurate**

**Art. 17**

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) *abrogato*;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della Lipct;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;

- i) i conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;
- j) il capitale di decesso.

**Decorrenza delle  
pensioni** **Art. 18**

<sup>1</sup>Abrogato

<sup>2</sup>La pensione di vecchiaia ed i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d'impiego, o dalla riduzione del salario in caso di pensionamento parziale. Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell'anno scolastico al 31 agosto.

<sup>3</sup>invariato.

<sup>3bis</sup>invariato.

<sup>4</sup>invariato.

**Liquidazione in  
capitale** **Art. 21**

<sup>1</sup>Il beneficiario di una pensione calcolata secondo l' art. 30 del presente Regolamento può chiedere che una parte o l'intero avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento gli sia versato in forma di liquidazione in capitale.

Se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere ritirate sotto forma di capitale.

Rimangono riservate le disposizioni dell'art. 7a cpv. 9 del presente Regolamento e dell'art. 24 cpv. 7 della LIPCT.

In caso di liquidazione in capitale parziale, la pensione di vecchiaia e le prestazioni da essa dipendenti vengono calcolate sulla base dell'aver di vecchiaia ridotto rimanente.

<sup>1bis</sup>In caso di liquidazione in capitale totale, pure il supplemento sostitutivo AVS viene capitalizzato, inclusa la parte a carico del datore di lavoro, secondo gli stessi fattori attuariali e le stesse disposizioni previste dall'art. 59 del presente Regolamento. Lo stesso principio vale in presenza di un pensionamento parziale, se viene richiesta la liquidazione in forma di capitale dell'intera parte corrispondente.

<sup>1ter</sup>Non è ammessa la liquidazione parziale in capitale di quella parte di avere di vecchiaia necessaria per finanziare il supplemento sostitutivo AVS intero ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento, o che è necessaria a mantenere l'importo della pensione rimanente al di sopra dei valori minimi ai sensi del cpv. 2 del presente articolo. Al verificarsi di queste circostanze, la richiesta viene trattata come una liquidazione in capitale totale, sia per la prestazione principale, sia per l'eventuale supplemento sostitutivo AVS.

<sup>1quater</sup>Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale a favore di assicurati di almeno 58 anni d'età per i quali è in corso una richiesta di prestazioni dell'Al.

<sup>1quinquies</sup>La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento. L'Istituto di previdenza si riserva di evadere positivamente anche le richieste tardive rispetto al termine indicato, ma precedenti l'elaborazione della prima pensione, riscuotendo in questo caso una partecipazione alle spese amministrative di CHF 200.-.

Se il beneficiario è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato va fatta autenticare da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a carico dell'assicurato. L'Istituto di previdenza si riserva di poter richiedere altri documenti di prova.

<sup>2</sup>L'Istituto di previdenza assegna una liquidazione in capitale in luogo della pensione se quest'ultima risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una pensione di vecchiaia, al 6% nel caso di una pensione vedovile e al 2% nel caso di una pensione per orfani.

Questa disposizione è applicabile anche in caso di pensionamento parziale, se l'ammontare teorico della nuova rendita parziale di pensione dovesse risultare inferiore ai limiti menzionati.

<sup>3</sup>La liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento dell'intero ammontare dell'avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. L'eventuale supplemento sostitutivo AVS viene calcolato come indicato al cpv. 1bis.

<sup>3bis</sup>Il prelievo in forma di capitale in caso di pensionamento parziale può essere effettuato al massimo in tre fasi. I casi di capitalizzazione imposti dall'Istituto ai sensi del cpv. 2 del presente articolo non vengono computati.

<sup>4</sup>invariato.

<sup>5</sup>invariato.

## Capitolo secondo Prestazioni

### Sezione I Pensione di vecchiaia

#### **Procedure di pensionamento per vecchiaia**

#### **Art. 29**

<sup>1</sup>Il pensionamento ordinario avviene all'età di 65 anni sulla scorta della risoluzione governativa o comunicazione del datore di lavoro esterno relativa all'esonero dal servizio.

<sup>2</sup>Il dipendente che intende usufruire di un pensionamento parziale o totale a partire da 58 anni, è tenuto ad inoltrare richiesta all'Autorità di nomina, con copia all'Istituto di previdenza. Il pensionamento totale decorre dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, il pensionamento parziale decorre dal primo giorno del mese successivo alla riduzione del salario.

<sup>3</sup>L'assicurato ha diritto a una prestazione d'uscita anche se lascia l'istituto di previdenza a un'età compresa fra l'età minima e l'età ordinaria di pensionamento previste dal presente regolamento.

<sup>4</sup>L'assicurato che riduce il grado d'occupazione dopo i 58 anni può fare richiesta di pensionamento parziale nella stessa proporzione della riduzione del salario. In assenza di comunicazioni esplicite in tal senso, nessun pensionamento parziale viene attuato e le prestazioni vengono differite fino ai 65 anni, o al più

presto fino al momento di una successiva richiesta esplicita che non ha mai un effetto retroattivo.

**Pensione di  
vecchiaia**

**Art. 30**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>Gli assicurati che, in virtù di particolari disposizioni, proseguono l'attività lucrativa dopo i 65 anni presso il precedente datore di lavoro affiliato ad IPCT, possono differire l'inizio della pensione fino alla fine di tale attività, al massimo fino a 70 anni. Sull'avere di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento effettivo.

Rimane riservato l'art. 14 cpv. 2.

<sup>3</sup>Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni.

Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.

<sup>4</sup>invariato.

<sup>5</sup>invariato.

**Collocamento a  
riposo anticipato**

**Art. 31**

*Abrogato*

Sezione II  
**Pensione di invalidità**

**Base di calcolo  
e diritto alla  
pensione  
d'invalidità**

**Art. 33**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione d'invalidità. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.

<sup>3</sup>invariato.

<sup>4</sup>invariato.

<sup>4bis</sup>Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia nel caso di assicurati che, prima dei 65 anni, erano al beneficio di una rendita intera d'invalidità. Per gli assicurati parzialmente invalidi, è ammessa la liquidazione in capitale della parte attiva.

<sup>5</sup>invariato.

Sezione III  
**Pensione ai superstiti**

**Ammontare della pensione vedovile**

**Art. 39**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>In caso di decesso di un pensionato, la pensione vedovile corrisponde

- a) se l'assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo l'art. 30 o una pensione d'invalidità temporanea secondo l'art. 33 del presente Regolamento: al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del coniuge o del partner registrato defunto;
- b) se l'assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l'art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del coniuge o del partner registrato defunto.

<sup>2bis</sup>invariato.

<sup>3</sup>...invariato.

<sup>4</sup>...invariato.

<sup>4bis</sup>invariato.

<sup>5</sup>...invariato.

**Diritto alla pensione per orfani**

**Art. 42**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Gli orfani che sono ancora agli studi o all'apprendistato hanno comunque diritto alla pensione sino alla fine dell'apprendistato o degli studi ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.

<sup>3</sup>invariato.

<sup>4</sup>invariato.

<sup>5</sup>invariato.

Sezione IV

**Supplemento sostitutivo AVS per pensionamento di vecchiaia**

**Supplemento sostitutivo AVS**

**Art. 45**

<sup>1</sup>L'assicurato che passa al beneficio della pensione prima di raggiungere l'età di riferimento AVS ha diritto a un supplemento sostitutivo della rendita AVS fintanto che non raggiunge tale età di riferimento; rimane riservato il caso della liquidazione in capitale ai sensi dell'articolo 21.

<sup>1bis</sup>In caso di percepimento di prestazioni dell'AI prima dell'età di riferimento AVS, il supplemento sostitutivo AVS viene ridotto dell'ammontare di tali prestazioni con effetto retroattivo al momento dell'inizio della rendita AI.

<sup>2</sup>Il supplemento sostitutivo dell'AVS completo ammonta all'80% della rendita AVS massima valida al momento del prepensionamento. Eventuali successivi aumenti dell'importo della rendita AVS massima non vengono computati.

<sup>3</sup>invariato.

<sup>4</sup>invariato.

<sup>5</sup>invariato.

<sup>6</sup>Abrogato.

### Capitolo III

#### Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI

##### In generale

##### Art. 56

Il costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS cui ha diritto l'assicurato ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento è finanziato dall'assicurato stesso e dal suo datore di lavoro al momento del pensionamento secondo gli articoli seguenti.

##### Modalità di finanziamento per i datori di lavoro

##### Art. 59

<sup>1</sup>Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base ai seguenti fattori attuariali:

Età	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS					
	Uomini fino a 65	Donne fino a 64 nate fino 1960	Donne fino a 64 e 3 mesi nate 1961	Donne fino a 64 e 6 mesi nate 1962	Donne fino a 64 e 9 mesi nate 1963	Donne fino a 65 nate dal 1964
58	6.327	5.526	5.732	5.939	6.146	6.352
59	5.489	4.662	4.874	5.086	5.298	5.511
60	4.633	3.777	3.996	4.214	4.432	4.650
61	3.757	2.872	3.096	3.321	3.545	3.770
62	2.859	1.942	2.173	2.404	2.636	2.867
63	1.936	0.986	1.224	1.463	1.701	1.940
64	0.984	0.000	0.246	0.493	0.739	0.985
65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

<sup>2</sup>invariato.

<sup>3</sup>I fattori attuariali sono calcolati sulla base di un tasso tecnico dell'2.00% e delle basi tecniche VZ 2020 generazionali riferite all'anno 2024.

<sup>4</sup>In caso di riduzione o soppressione del supplemento sostitutivo AVS secondo l'art. 45 cpv. 1<sup>bis</sup> del presente Regolamento, gli importi necessari al suo finanziamento vengono ricalcolati di conseguenza.

**Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l'art. 7a**

**Art. 61**

Gli assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 7a lettera d del presente Regolamento comunicano per iscritto, al momento dell'inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS o se intendono rinunciarvi.

TITOLO V  
**Disposizioni varie e transitorie**

Capitolo primo  
**Disposizioni varie**

**Obbligo dell'informazione**

**Art. 65**

<sup>1</sup>invariato.

<sup>2</sup>invariato.

<sup>3</sup>In caso di libero passaggio, la cassa pensioni informa il nuovo istituto di previdenza, l'istituto di libero passaggio o la Fondazione istituto collettore, riguardo alle persone che percepiscono o hanno percepito una prestazione di vecchiaia o che percepiscono una rendita a causa di invalidità parziale, del percepimento delle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità necessarie per:

- calcolo della possibilità di riscatto
- calcolo del salario da assicurare obbligatoriamente; e
- rispetto del numero massimo dei tre prelievi in caso di forma di capitale.

**Trattamento dei dati**

**Art. 67**

<sup>1</sup>L'Istituto di previdenza ha il diritto di trattare o far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, per adempiere ai propri compiti in conformità al presente regolamento. La dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul sito web dell'Istituto.

<sup>2</sup>I dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti vengono trasmessi all'istituto di revisione, al perito in materia di previdenza professionale, all'eventuale società di riassicurazione ed agli eventuali attuari responsabili che operano nell'ambito degli obblighi contabili del datore di lavoro affiliato.

<sup>3</sup>Inoltre, l'Istituto di previdenza ha il diritto di ricorrere a terzi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente regolamento e di comunicare loro i dati personali necessari a tal fine, compresi i dati personali particolarmente sensibili.

<sup>4</sup>Le persone coinvolte nell'attuazione e nel controllo o nella supervisione dell'attuazione della previdenza devono in linea di principio mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

<sup>5</sup>Nei casi di richieste di informazioni da parte del dipendente interessato o di contestazioni, il Consiglio di amministrazione autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all'interessato o al medico curante, i contenuti del certificato o della perizia.

<sup>6</sup>L'istituto di previdenza non è tenuto a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di tribunali o di autorità competenti a stabilire il diritto alle prestazioni ed il loro ammontare; in questi casi l'interessato libera esplicitamente l'Istituto di previdenza dal segreto d'ufficio.

## Capitolo secondo Disposizioni transitorie

### **Disposizione transitoria della modifica del 19 gennaio 2017**

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 gennaio 2017 hanno diritto alle prestazioni per i superstiti secondo il Regolamento nella sua versione vigente prima della modifica del 19 gennaio 2017.

### **Disposizioni transitorie della modifica dell'art. 34 del 17 dicembre 2021**

invariato.

### **Disposizione transitoria della modifica dell'art. 16 del 26 gennaio 2023**

invariato.

### **Disposizione transitoria della modifica dell'art. 16 del 16 novembre 2023**

Per il calcolo delle pensioni di vecchiaia che si basano sull'aver di vecchiaia al 31.12 del 2023 e di ciascuno degli anni successivi menzionati nella tabella dei tassi di conversione, vengono applicati i tassi di conversione validi al 31.12 di tale anno.

### **Disposizione transitoria della modifica dell'art. 45 cpv. 1 del 16 novembre 2023**

Nel caso di pensionamenti con diritto ad un supplemento sostitutivo AVS avvenuti prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, rimangono applicabili le precedenti disposizioni relative alla durata, all'ammontare e al finanziamento di tale supplemento sostitutivo AVS che non viene ricalcolato.

II. Le modifiche entrano in vigore al 1° gennaio 2024.